

Linea dura della Suprema corte: l'acquisto di bitcoin fa scattare il reato di autoriciclaggio

# Monete virtuali ad alto rischio

Le operazioni anonime agevolano comportamenti illeciti

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

L'acquisto di criptovalute fa scattare il reato di autoriciclaggio: è quanto emerge dalla sentenza n. 27023 del 13 luglio scorso, con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha affrontato i profili peculiari del reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p. e delle valute virtuali. La Suprema corte ha così ritenuto che configura il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi impieghi le somme provenienti da attività delittuosa dallo stesso commessa per comprare bitcoin, in tal modo realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculative, idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro.

**Il caso.** Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Corte, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, aveva rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di soggetto indagato per i reati di truffa di cui all'art. 640 c.p. e autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., avverso l'ordinanza del Gip applicativa della misura della custodia carceraria. In particolare, secondo l'accusa, articolate condotte di frode avevano determinato plurime persone offese a effettuare versamenti in favore del suddetto truffatore, nella prospettiva, del tutto inesistente ma artificiosamente delineata, di partecipare ad aste giudiziarie o a procedure esecutive rispetto alle quali l'indagato si era preposto come preposto dall'autorità giudiziaria in qualità di legale. L'autoriciclaggio si era invece realizzato attraverso l'impiego delle somme accreditategli dalle vittime trasferendole, con disposizione online, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin per il successivo acquisto di tale valuta; attività che secondo i giudici configurava un investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculative, adeguate a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro e pertanto idonee a integrare il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

Al contrario, ad avviso del ricorrente, le operazioni in questione non avrebbero avuto la finalità speculativa indicata nel capo d'imputazione, e, in ogni caso, le regole del mercato di riferimento non avrebbero consentito di nascondere l'identità dell'acquirente, essendo incentrate su criteri di trasparenza.

Bitcoin e reato di autoriciclaggio	
<b>Il quesito</b>	È reato di autoriciclaggio l'attività di acquisto di bitcoin con proventi illeciti?
<b>La norma</b>	L'art. 646-ter.1 c.p. punisce chi avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto: <ul style="list-style-type: none"> <li>impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato</li> <li>in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa</li> </ul>
<b>La risposta della Cassazione</b>	Sì, perché, come affermato da Cass. pen. n. 27023/2022, considerato che: <ul style="list-style-type: none"> <li>rientrano nella nozione di "attività speculativa" tutte le attività in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite</li> <li>le valute virtuali possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio e investimento</li> <li>il sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite in quanto garantisce un alto grado di anonimato e nessun controllo sulla provenienza del denaro convertito</li> </ul> ne consegue che: <ul style="list-style-type: none"> <li>la moneta virtuale non può essere esclusa dall'ambito degli strumenti speculativi rilevanti per l'art. 648-ter.1 c.p.</li> </ul>

**La ricostruzione del Tribunale.** La doglianza dell'indagato non è stata tuttavia ritenuta meritevole di accoglimento da parte della Suprema corte, che ha valutato l'analisi del Tribunale circa il riscontro dei requisiti dell'autoriciclaggio rigorosa e apprezzabile nell'interpretazione della normativa di riferimento, correttamente applicata al caso in esame di acquisto di moneta virtuale (bitcoin) con il denaro provento delle truffe. Il provvedimento impugnato aveva infatti riscontrato puntualmente le censure difensive, ed evidenziato come il ricorrente avesse provveduto a curare immediatamente il trasferimento di somme non appena accreditate, senza mai riscuoterle, attraverso disposizioni online in favore di altro conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, per il successivo acquisto di valuta virtuale, ponendo così in essere un investimento dei profitti illeciti in operazioni di natura finanziaria, idonee a ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione della origine delittuosa del denaro.

**Le valute virtuali quali strumenti speculativi.** Ciò premesso, la Cassazione ha concordato con il Tribunale che la moneta virtuale non possa essere esclusa dall'ambito

degli strumenti finanziari e speculativi ai fini di una corretta lettura dell'art. 648-ter.1 c.p., che testualmente punisce chi, avendo commesso un delitto (o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative, così da ostacolare concretamente la ricostruzione dell'origine illecita. Specificamente, la Suprema corte ha osservato come la suddetta indicazione normativa delle attività (economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative) in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, lungi dal rappresentare un elenco formale delle attività suddette, appare piuttosto diretta a individuare delle macro aree, tutte accomunate dalla caratteristica dell'impiego finalizzato al conseguimento di un utile, con inquinamento del circuito economico nel quale vengono immessi denaro o altre utilità provenienti da delitto e delle quali il reo vuole rendere non più riconoscibile la loro provenienza delittuosa (Cfr. Cass. pen., sez. II, sent. n. 13795/2019). Con la conseguenza che possono essere ri-

condotte nell'ambito della nozione di "attività speculativa" (della quale il legislatore, non a caso, non offre rigida definizione) molteplici attività e, in particolare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite. Alveo nel quale è quindi ben ricompreso l'acquisto di criptovalute, posto che, hanno evidenziato gli Ermellini, le valute virtuali possono essere utilizzate per scopi diversi dal pagamento e comprendere prodotti di riserva di valore a fini di risparmio e investimento, come confermato da parere della Bce, recepito nella V Direttiva Ue antiriciclaggio 2018/843.

**L'anonimato delle operazioni in criptovaluta.** Inoltre, si ricava dalla sentenza come un ruolo determinante nell'aggravio del rischio delittuoso sia da imputare all'anonimato, assai maggiore rispetto alle ordinarie transazioni bancarie, che caratterizza le operazioni in criptovalute: il loro protocollo di funzionamento non richiede l'identificazione o la verifica della reale identità dei detentori dei portafogli elettronici, con la conseguenza che la riservatezza garantita al soggetto proprietario di un account bitcoin potrebbe alimentare le chance

che l'eventuale sostituzione o trasferimento, attraverso questo canale, di proventi derivanti da reato, resti impunita. La Suprema corte ha infatti richiamato la dottrina secondo cui la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto, a differenza di quanto rappresentato in ricorso mediante richiamo alle registrazioni sulla blockchain e sul distributed ledger (registro condiviso, ndr), è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cosiddetto permissionless), senza previsione di alcun controllo sull'ingresso di nuovi "nodi" e sulla provenienza del denaro convertito. È ormai noto anche il vasto numero di criptovalute utilizzate nel darkweb, proprio per le peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione alla persona dell'utente sia in relazione all'oggetto di compravendite.

**La decisione della Suprema corte.** Ancora, la sentenza ha riconosciuto come con il dlgs 90/2017, attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio, il legislatore italiano ha apportato sostanziali modifiche al dlgs 231/2007, a sua volta attuativo della Direttiva 2005/60/Ce, anticipando le disposizioni della V Direttiva antiriciclaggio in materia di criptovalute, valute virtuali e destinatari degli obblighi di prevenzione, normativa di carattere preventivo che si affianca alla disciplina penalistica di contrasto a riciclaggio e autoriciclaggio di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.. Tuttavia, per la Suprema Corte è apparso al contempo altrettanto indubbio che nella fattispecie in esame tale nuovo meccanismo di controllo non avesse consentito di evitare il reato contestato; anzi, accertata la re-immissione del profitto delle truffe nel circuito dell'economia legale, erano risultate estremamente difficili le attività di ricostruzione dell'identità del soggetto al quale riferire le singole transazioni in criptovaluta, anche perché l'account impiegato dall'indagato faceva riferimento a false generalità dell'intestatario del conto corrente bancario di provenienza. In definitiva, per la Suprema corte i gravi indizi di colpevolezza avevano correttamente comportato l'adozione della misura cautelare in riferimento a tutti i reati contestati. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.